

Cassa integrazione operai agricoli, istruzioni online

“Cassa integrazione operai agricoli: istruzioni online

L'Assessore alle Attività Produttive Ada Santamaita invita gli interessati a prendere visione delle utili informazioni contenute nell'articolo pubblicato su PMI.it in data odierna relativo alla Cassa integrazione speciale per operai e impiegati agricoli: online requisiti e procedura di domanda INPS per causale Covid19 CISOA.

Si riporta integralmente l'articolo citato:

Con Messaggio n. 1541, l'INPS ha fornito le istruzioni di domanda per la cassa integrazione con causale Covid-19 CISOA per il trattamento di cassa integrazione speciale per operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti di imprese agricole.

[Cassa Integrazione: i contributi che si maturano](#)

Datori di lavoro ammessi

- Aziende agricole anche in forma associata che svolgono attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali o attività connesse (dirette alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura);
- Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);
- Imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
- Consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboscimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo per lavori di forestazione;
- Imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all'esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapescia);
- imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto;
- imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (legge 5 febbraio 1992, n. 102).

[CIGO e CIGS e CIGD: differenze](#)

Lavoratori ammessi

Lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) con contratto a tempo indeterminato e per gli apprendisti, di cui all'articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, che svolgono annualmente almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda.



Soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti, con previsione dell'instaurazione di un rapporto di lavoro con la cooperativa di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.

Il requisito delle 181 giornate lavorative in un periodo annuale, concomitante a quello di erogazione delle prestazioni, non può essere verificato alla fine dell'anno cui si riferiscono le prestazioni, ma deve essere verificato al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

